

**Avviso e preavviso in materia di campionamenti in azienda ed analisi in laboratorio:
la Cassazione conferma la natura amministrativa delle operazioni preventive ARPA**

A cura del Dott. Maurizio Santoloci
Magistrato

Con una interessante sentenza della Suprema Corte (Corte di Cassazione penale, sezione III - sentenza del 4 luglio 2008, n. 27087 – Pres Grassi – Rel. Teresi – riportata in calce) si torna ad affrontare il delicato tema dell' avviso e preavviso in materia di campionamenti in azienda ed analisi in laboratorio e della la natura amministrativa delle operazioni preventive ARPA.

Il fatto. Il Tribunale di Firenze in Empoli condannava il titolare della ditta ricorrente alla pena di € 400 d'ammenda quale colpevole di non avere osservato, quale esercente un impianto di abbattimento delle emissioni in atmosfera del camino posto al servizio delle aspirazioni dai bagni lucidatura del vetro di cristallo della propria azienda, sia le prescrizioni impostegli sia la normativa statale e regionale sui valori limite di emissione specifici.

Il ricorrente riteneva che sussisteva sia l'omessa motivazione sulle eccezioni di nullità delle operazioni di campionamento con conseguente nullità di tutti gli atti successivi perché egli avrebbe dovuto essere avvisato al momento dell'ingresso degli operatori nello stabilimento onde farsi assistere da un difensore o da un tecnico sia altre irregolarità nella sentenza impugnata.

La Corte ritiene invece che il primo motivo sopra esposto (che interessa questo commento) non era puntuale e sancisce che “in materia d'inquinamento atmosferico, il prelievo dei campioni, caratterizzato dalla discrezionalità tecnica nella scelta del metodo, ha natura amministrativa ed è regolato dall'art. 223 disp. att. c.p.p. Infatti, l'ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo e il campionamento, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati per le attività di polizia giudiziaria atteso che l'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. c.p.p. che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni [cfr. Cassazione Sezione III, n. 15170/2003, Piropan, RV.224456.]. Il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l'unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione e può essere dato senza particolari formalità, anche oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni, essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo [Cassazione Sezione VI n. 9994/1992, 08/09/1992 – 17/10/1992, Rinaldi, RV. 192524]. Soltanto se le operazioni di prelievo siano state eseguite su disposizione del magistrato o se sia stato individuato un soggetto determinato, indiziabile di reati, trovano applicazione le garanzie difensive previste dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. [Cassazione, Sezione III, n. 23369/2002, Scarpa, RV. 221627

relativo alla tutela delle acque dall'inquinamento,: "In tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività amministrativa disciplinato dall'art. 223 norme d'att. c.p.p. e quello inerente ad attività di polizia giudiziaria nell'ambito di un'indagine preliminare, per il quale è applicabile l'art. 220 norme d'att. c.p.p. e, quindi, operano le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, anche laddove emergano indizi di reato nel corso di un'attività amministrativa che in tal caso non può definirsi extra-processum"]. Nella specie risulta che il prelievo dei reflui industriali è stato eseguito d'iniziativa dall'ARPAT, sicché deve escludersi che inerisca ad attività svolte dalla polizia giudiziaria nell'ambito di un'indagine preliminare.”.

In diritto. La pronuncia è importante e significativa perché - nonostante non rari pareri ed opinioni opposte espresse anche in sede seminariale e convegnistica – è da ritenersi ormai da tempo pacifico che le attività di prelievo se non sussiste un soggetto formalmente indagato hanno carattere di tipo amministrativo.

Noi da parte nostra abbiamo sul punto da sempre sostenuto – per prudenza – una linea leggermente più restrittiva, ritenendo che in talune occasioni può esistere un “indagato di fatto” laddove gli accertamenti siano talmente chiari e netti a suo carico da rendere consigliabile adottare già in quella fase anticipata le garanzie difensive tipiche del soggetto formalmente indagato. Ma al di là di tale linea, a noi è sempre apparso pacifico (e logico) che tutte le attività di controllo preventivo operato dall'ARPA in via di controlli generici di tipo amministrativo non possa in alcun modo essere un'attività da considerare come invadente l'alveo delle indagini di PG e dunque attivare le garanzie difensive di legge¹.

¹ Dal libro *“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”* di Maurizio Santoloci (maggio 2008) - *Diritto all'ambiente Edizioni*: “(...) In sede di realizzazione dei prelievi e delle analisi, si registrano spesso confusioni interpretative ed applicative sulle prassi da seguire e le regole formali da rispettare. In particolare, aree di confusione di lettura si registrano spesso relativamente ai principi connessi all'avviso e preavviso, alle garanzie difensive e agli atti amministrativi, al titolare dello scarico “indagato”. In primo luogo va evidenziato che **il prelievo è un atto amministrativo**, assistito dalla presunzione di legittimità e di conformità alla legge. **Salvo il caso che venga eseguito nel contesto di un procedimento penale**, entro il quale deve seguire gli schemi dettati dal codice di procedura penale. Dunque, per i campionamenti ed analisi effettuati dalla P.A. di sua iniziativa (come pure da un organo di P.G. in via preventiva amministrativa sempre di sua iniziativa), non c'è alcun obbligo di preavvisare del campionamento (basta l'avviso contestuale in loco). Né vi è alcun obbligo di garantire la possibilità di revisione (peraltro non prevista a livello normativo) per cui **non vi è alcun obbligo di seguire le procedure della divisione dei campioni in tre aliquote**. Basta dunque una sola aliquota prelevata in modo rituale e sigillata in loco. È invece necessario, a pena di nullità, una volta effettuato il prelievo, avvisare il privato dell'inizio delle analisi onde consentirgli di intervenire anche con l'ausilio di un consulente tecnico. (...)” - “... (...) **se il titolare dello scarico non risulta “indagato” e quindi soggetto a garanzie difensive, i prelievi sono attività amministrativa, possono essere eseguiti dalla P.A. o da qualunque organo di P.G.** (ancorché assistito da ausiliario tecnico se non è in grado scientificamente di eseguire da solo il prelievo), è sufficiente l'avviso

contestuale in loco, i risultati successivi delle analisi possono essere utilizzati in dibattimento come atti irripetibili purché all'interessato sia stato dato opportuno e tempestivo preavviso dell'ora e giorno (e luogo) delle analisi. Va sottolineato che quanto sopra tracciato è valido solo nel caso in cui prelievo ed analisi vengano effettuati dalle autorità competenti al controllo (P.A. o organi di P.G.) nell'ambito dei loro compiti di vigilanza amministrativa e in via generale, **senza cioè che vi siano indizi a carico di un soggetto determinato**. L'art. 220 disp. att. c.p.p., infatti, dispone espressamente che **"quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato**, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice" e, quindi, con la pienezza delle garanzie in esso previste. Gli "indizi di reato" devono consistere in ben più di semplici sospetti. Si veda in tal senso la Cassazione, secondo la quale per ipotizzare un soggetto indagato: "non basta che a carico di una persona sorga un mero sospetto, ma occorre che nei suoi confronti procede l'A.G. e non quella amministrativa, come avviene per gli accertamenti in tema di inquinamento delle acque". Se, infatti, "il confine tra le due ipotesi resta solidamente ancorato alla presenza di una notizia criminis, della quale si ricerca la prova", l'attività "amministrativa" ha "uno scopo essenzialmente preventivo, che per questo motivo esula fondamentalmente dall'area del processo penale ... pur considerato nella sua fase iniziale delle indagini di P.G."; mentre l'attività di P.G. "ha il suo scopo essenziale nell'accertamento di illeciti penali già consumati, e dei quali si ricerca la prova. Altro è dunque verificare se siano stati commessi dei fatti illeciti, altro è verificare che un reato, del quale si sia avuta notizia, sia stato effettivamente commesso. L'art. 220 disp. att. c.p.p. disciplina proprio l'ipotesi che nel corso di un'attività di polizia amministrativa si verifichino i presupposti per lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria" (Cass. Pen., sez. III, 29 marzo 2000, n. 5916, Ottaviani). Va rilevato che non ogni accesso nei luoghi, specialmente se disposto nei confronti di un numero di soggetti indeterminati, si caratterizza formalmente come ispezione dei luoghi e deve soggiacere alle relative formalità. Si deve sottolineare che il prelievo eseguito dopo che è stato già avviato un procedimento a carico del titolare dello scarico è soggetto alle garanzie della difesa ed all'obbligo del preavviso. Infatti, laddove un soggetto sia indagato l'operazione di prelievo è soggetta alle garanzie difensive previste dal codice di procedura penale. Di conseguenza l'operatore tecnico e/o di polizia giudiziaria, prima di recarsi per eseguire le attività connesse, deve inevitabilmente vedere rispettate le procedure di preavviso stabilite dal codice di rito con il fine di assicurare la presenza potenziale del difensore del soggetto passivo. **Ma dove si individua a livello formale e sostanziale il momento in cui il titolare dello scarico diventa titolare di garanzie difensive?** Nel momento in cui emergono indizi di reità caratterizzati da gravità, precisione e concordanza e tali elementi siano registrati ed elaborati sistematicamente dall'organo di vigilanza che evolve il proprio operato investigativo in senso oggettivamente penalmente rilevante, si ritiene che il titolare possa essere qualificato come indagato sostanziale (anche se non ancora formale in senso stretto). È dunque logico che da questo momento prendano vigore le garanzie difensive. (...)"

Peraltro, i prelievi possono dare in tale contestato casualmente amministrativo esito negativo e - dunque - il sistema penale non verrebbe in tal caso mai sfiorato da tale tipo di attività.

Noi riteniamo - peraltro - che tale principio valga anche e soprattutto per i prelievi in materia di inquinamento idrico e da rifiuti.

Inoltre, va sottolineato come il preavviso (sottolineiamo: **preavviso**) per gli esami in laboratorio è stato ancora una volta considerato dalla Cassazione elemento fondamentale per la regolarità ed utilizzabilità dei fremerti successivi. Storicamente la Cassazione ha infatti sempre ritenuto non valdi ai fini della prova in dibattimento i risultati di analisi conseguenti ad un esame di laboratorio senza preavviso di rito al soggetto interessato o con avviso irregolare. Su quest punto - va rilevato - sussistono ancora oggi leggerezze operative da parte delle strutture amministrative di controllo che sottovalutano tale notifica del preavviso e pongono a rischio tutto l'accertamento tecnico/scientifico posto in essere. Con vanificazione del lavoro svolto.²

² Dal libro "Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" di Maurizio Santoloci citato: "(...) Se il titolare è "indagato", come sopra descritto, devono essere rispettate le forme processuali per le garanzie difensive previste dal codice di procedura penale. **Ove invece vi siano prelievi effettuati da un organo di vigilanza (inclusa tutta la P.G.) che opera ancora in una fase preventiva amministrativa senza che sussistano a carico del titolare dello scarico elementi di carattere penale sono, dunque, ritenuti dalla Cassazione estranei al regime del codice di procedura penale e quindi esenti da ogni garanzia difensiva tracciata dalla Corte Costituzionale. Non è di conseguenza necessario alcun preavviso, ma è sufficiente l'avviso contestuale al titolare o suo qualificato rappresentante contestualmente alle operazioni di prelievo.** L'organo che esegue il prelievo, a questo punto, ha l'onere di **preavvisare** per tempo il titolare dell'azienda del *giorno, ora e luogo* ove verranno effettuate le analisi dei campioni, con l'avvertenza che può assistere anche con l'ausilio di un proprio tecnico. **L'omessa notifica regolare di tale avviso è l'unica irregolarità che la Cassazione in tutto il proprio orientamento giurisprudenziale sottopone a censura di nullità assoluta per tutta la procedura connessa.** Al riguardo si veda, ad esempio: "In materia di tutela ambientale delle acque dall'inquinamento, l'attività di prelievo di campioni ha natura amministrativa e non richiede il preavviso degli interessati; mentre l'avviso della data e luogo delle analisi è prescritto a pena di nullità" (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 19 aprile 1999 n. 4993 - Pres. Avitabile - Rel. Postiglione). A conferma di ciò il TAR Umbria, con la sentenza n. 67 del 12 febbraio 2004 sopra citata, ha ribadito che il preavviso per le analisi in laboratorio è necessario in via assoluta in materia di prelievi relativi agli scarichi nel contesto della disciplina sulle acque. Il punto è perfettamente logico, giacché il momento delle analisi è l'atto culminante di tutta la procedura e deve essere per forza di cose svolto nel contraddittorio delle parti; ed il TAR Umbria ribadisce che la parte deve avere la: "(...) possibilità concreta di presenziare alle analisi (ed eventualmente, giovandosi di tecnici di fiducia, svolgere osservazioni critiche sulla metodologia utilizzata e sugli esiti rilevati)". E del resto il preavviso per le operazioni di analisi è di fatto l'unico nodo che la Corte prevede a pena di totale nullità, mentre lascia alla libera valutazione del giudice la decisione su eventuali altre irregolarità e/o lacune di ordine tecnico-operativo in sede

Un solo punto della motivazione della Cassazione ci lascia un po' perplessi, laddove la sentenza stabilisce che "il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l'unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione e può essere dato senza particolari formalità, anche oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni, essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo [Cassazione Sezione VI n. 9994/1992, 08/09/1992 – 17/10/1992, Rinaldi, RV. 192524]". In realtà, non è la prima pronuncia del Supremo Collegio che sancisce questo principio. Ma noi consigliamo comunque prudenza ai tecnici ARPA ed a tutti coloro che comunque – a qualsiasi titolo – eseguono prelievi e devono poi obbligatoriamente operare il **preavviso** per gli esami in laboratorio.

Infatti questo è un passaggio procedurale molto delicato, e fonte di continue contestazioni da parte delle difese che – con argomentazioni non peregrine – contestano che tale **preavviso** sia stato in realtà consegnato nelle mani di soggetto non qualificato ed in forma non rituale secondo le ordinarie notifiche. In passato le prassi applicative e la giurisprudenza sono state molto di toniche, giacché le prassi – sostanzialmente – hanno sempre teso a rendere destinatario di tale preavviso un addetto aziendale presente in loco ed a comunicare anche solo oralmente tale avviso. Ma le verifiche dibattimentali avevano in più occasioni smentito tale prassi. Oggi la Cassazione sembra adeguarsi alla prassi diffusa, tanto diffusa che è diventata regola di fatto condivisa da troppi operatori tecnici e perfino di polizia. E spesso la giurisprudenza alla fine – stante il dilagare delle prassi – ne codifica i principi anche se non sembra che essi siano poi tanto aderenti allo spirito della norma ed alla garanzia difensiva embrionale che tale **preavviso** contiene in fin dei conti nella sua reale finalità.

Garanzia difensiva embrionale che – poi – è ancora di maggiore rilievo e sensibilità procedurale se si considera che – storicamente – il referto di laboratorio che scaturisce dal laboratorio ARPA dopo tali analisi diventa (per giurisprudenza granitica della Cassazione) atto irripetibile in sede processuale penale, seppur nato (come sopra abbiamo visto) da un procedimento di natura puramente amministrativa! E tale procedimento non sarà a carico dell'operaio dell'azienda che ha ricevuto il preavviso ma a carico del titolare dello scarico, del deposito di rifiuti o dell'immissione in atmosfera. Quindi a noi – con tutto il rispetto per la pronuncia della Cassazione – continua ad apparire azzardato ipotizzare che il titolare dell'insediamento non abbia diritto ad una notifica rituale al suo indirizzo personale (secondo le regole delle notifiche) di un preavviso così importante, dato che dall'esame in laboratorio (di tipo amministrativo) a quale è chiamato partecipare potrà scaturire addirittura un atto irripetibile in sede penale che sarà inserito direttamente nel fascicolo del Giudice per un eventuale processo a suo carico... E che tale preavviso, fonte di così tanta potenziale conseguenza procedurale a livello personale, possa essere semplicemente ed addirittura oralmente indirizzato dall'organo di controllo ad un qualunque e modesto addetto aziendale presente in loco.

di prelievo. Su quest'ultimo punto si deve invece registrare una non rara sottovalutazione da parte degli organi di controllo interessati giacché in diverse occasioni tutta la procedura, giunta fino alla fase dibattimentale, è stata vanificata da un omesso o tardivo avviso al soggetto titolare dello scarico (...)"

Noi da parte nostra, a costo di sembrare esagerati e particolarmente formali, nelle sedi didattiche ed editoriali continuiamo a consigliare agli operatori ARPA e/o di polizia di procedere in tale delicato momento procedurale alla notifica certa e sicura nelle mani del titolare dell'azienda (o delegato formale) o quantomeno a soggetto particolarmente qualificato nel sistema di organigramma aziendale per vedere garantita al massimo la regolarità basilare di tale atto i cui vizi possono poi travolgere in modo metastatico non solo il referto di laboratorio ma anche tutti gli altri atti conseguenti e dunque vanificare alla radice l'accertamento.³

³ Dal libro *"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"* di Maurizio Santoloci citato: "(...)Va sottolineato che la procedura di notifica deve essere attuata nelle forme rituali e formali, e non improvvisando consegne di atti a soggetti non qualificati che si presentano come "addetti" alla ricezione posta o ricezione di tali atti senza alcuna ufficializzazione di tali soggetti nel sistema procedurale rigidamente rituale delle notifiche. Va inoltre sottolineato che **notificare formalmente un preavviso di analisi in laboratorio al soggetto interessato non equivale a consegnare comunque detto atto ad un soggetto qualsiasi** all'interno dell'azienda e che **una notifica eseguita in modo formalmente irregolare equivale ad omessa notifica e rende vana tutta la procedura di analisi successiva che diventa inutilizzabile ai fini processuali penali**. Dunque, è importante ancora una volta ricordare - e qui a maggiore ragione - che il destinatario del futuro eventuale sistema sanzionatorio è il titolare dello scarico (o il soggetto formalmente e validamente delegato o il gestore dell'impianto di depurazione se ne ricorrono i presupposti). Per cui è logico - in via elementare - che la notifica del preavviso per l'esame in laboratorio (che deve costituire garanzia embrionale per tale soggetto) venga formalmente e sostanzialmente eseguita a suo diretto carico in modo da consentirgli di attivare tutte le azioni conseguenti come suo diritto. Proprio per questo le regole (rigide) sulle notifiche prevedono in primo luogo una consegna a mani proprie o, in caso di impossibilità, a soggetti referenziati e previsti in via preventiva dallo stesso sistema di regole; tali soggetti sono individuati sulla base di una logica di presunzione di affidabilità per la reale successiva consegna reale del documento all'interessato che ne avrà, dunque, reale conoscenza (si pensi al "familiare" che deve essere comunque "convivente"...). Tra tali soggetti non sono certo ricompresi né i dipendenti tecnici dell'azienda né gli "addetti alla ricezione della posta" della struttura aziendale ai quali spesso in modo frettoloso di consegnano detti preavvisi. E logica vuole che la notifica a mezzo posta appare scarsamente compatibile - dati i tempi veloci degli esami - con questa procedura. Conseguentemente, pertanto, che l'organo interessato deve evitare consegne frettolose a mani terze non abilitate formalmente o forme improprie come il fax che non garantisce alcuna notifica formale, ma deve avere la cura e la pazienza di notificare il preavviso secondo le regole rituali dei principi generali in materia di notifiche. In caso contrario **si rischia una (fondata) eccezione della difesa che contesta la ritualità della notifica e, dunque, la conseguente inutilizzabilità del referto di analisi di laboratorio e la seguente nullità a catena di tutti gli atti successivi e conseguenti**. In molti casi nel verbale di prelievo si indica contestualmente anche il giorno, ora e luogo delle analisi in laboratorio. Questa prassi merita una riflessione. Infatti abbiamo visto sopra che in sede di prelievo potrebbe essere legittimamente presente un soggetto tecnico dipendente incaricato dal titolare (o delegato interno o gestore) per presenziare a questa operazione. Ma detto soggetto sarebbe del

Il nostro punto di vista è che – data la eccezionale importanza di tale preavviso – non è consigliabile rischiare contestazioni sulla reale efficacia di tale comunicazione ad un qualsiasi dipendente soprattutto allorquando – poi – da tale atto embrionale è scaturito – dopo le analisi in laboratorio – un rilevante processo penale basato per lo più a livello probatorio sui prelievi e le conseguenti analisi a carico del titolare dell'azienda (o suo delegato formale). Il tutto nasce inizialmente in fase amministrativa – e questo ci porta a sottovalutare l'importanza di tale atto e delle garanzie difensive embrionali che esso racchiude – ma quando in via successiva – per prassi giurisprudenziale – il referto (basato sul preavviso che consente al titolare dell'azienda di aver partecipato alle operazioni in laboratorio) diventerà addirittura atto irripetibile in sede penale, allora sarà logico attendersi contestazioni da parte delle difese. E' vero che dobbiamo prendere atto che la Cassazione con questa ed altre sentenze facilita la procedura, adeguandola di fatto alle prassi diffuse, ma noi preferiamo (è solo la nostra modesta opinione) restare ancorati alle regole più rigide possibili, che sono sempre fonte di certezza del diritto e di chiarezza operativa e procedurale. Un piccolo sforzo operativo in più (una notifica del preavviso diretta il più possibile verso il titolare o delegato nelle forme di rito) e la garanzia della validità procedurale del referto in ogni sede è ancora più garantita.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 29 luglio 2008

Pubblichiamo in calce la motivazione della sentenza della Cassazione

“Diritto all'ambiente” promuove il dibattito sui grandi temi di diritto ambientale

Volete esprimere la vostra opinione sull'argomento oggetto di questo articolo? Avete esperienze operative, sentenze, casi di interesse generale da proporre pro o contro la tesi qui sostenuta? Volete comunque interloquire con l'autore su tale tema, **senza però chiedere consigli o consulenze**? Scrivete – citando questo articolo - una mail a:
lamiaopinione@dirittoambiente.net

tutto non qualificato per essere destinatario delle successiva notifica per il preavviso dell'esame in laboratorio, per i motivi sopra appena esposti. Dunque, notificare il preavviso per l'esame nel verbale di prelievo equivale a notificare detto preavviso a soggetto non idoneo e quindi a sottoporre l'atto a rischio di invalidità formale e rituale per questa parte specifica con le conseguenze sopra esposte (...)."

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III
SENTENZA DEL 4 LUGLIO 2008, N. 27087

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Signori:

dott. Aldo Grassi	- Presidente
1. dott. Pierluigi Onorato	- Consigliere
2. dott. Ciro Petti	- Consigliere
3. dott. Alfredo Teresi	- Consigliere rel.
4. dott. Giulio Sarno	- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sull'impugnazione proposta da ****, nato in Empoli il 18.02.1954, avverso la sentenza del Tribunale di Firenze in Empoli in data 3.10.2003 che lo ha condannato alla pena di € 400 d'ammenda per il reato di cui all'art. 25, comma 2 e 3, d.P.R. n. 203/1988;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e l'atto d'appello;

Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG, Dott. Francesco Salzano, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione;

Sentito il difensore del ricorrente, avv. ****, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

osserva

Con sentenza 3.10.2003 il Tribunale di Firenze in Empoli condannava **** alla pena di € 400 d'ammenda quale colpevole di non avere osservato, essendo legale rappresentante della s.n.c. *** esercente un impianto di abbattimento delle emissioni in atmosfera del camino posto al servizio

delle aspirazioni dai bagni lucidatura del vetro di cristallo, sia le prescrizioni impostegli, che prevedevano, tra le altre, un limite alle emissioni di fluoruri di 5 mg/m³, mentre era risultato, dalle analisi espletate, una concentrazione media di composti acidi di fluoro espressi come fluoruri pari a 21,7 mg/m³, sia la normativa statale e regionale sui valori limite di emissione per composti di fluoro.

Proponeva appello l'imputato denunciando

- omessa motivazione sulle eccezioni di nullità delle operazioni di campionamento con conseguente nullità di tutti gli atti successivi perché egli avrebbe dovuto essere avvisato al momento dell'ingresso degli operatori nello stabilimento onde farsi assistere da un difensore o da un tecnico;
- mancanza di prova sulla conferma dei risultati delle analisi poiché non era stato escusso l'analista che le aveva eseguite;
- violazione di legge sull'affermazione di responsabilità, ritenuta a titolo di colpa, perché, alla stregua delle dichiarazioni del teste ***, era emerso che la *** da 20 anni aveva fatto eseguire sistematicamente analisi dei campioni, da cui emergeva che le emissioni si mantenevano al di sotto della soglia consentita, sicché doveva ritenersi che le emissioni dell'8.02.2000 fossero dipese da un evento imprevedibile, a lui non addebitabile.

Chiedeva l'annullamento della sentenza, quanto meno per intervenuta prescrizione del reato.

Gli atti pervenivano a questa Corte - ex art. 568 n. 5 c.p.p - in data 16.07.2007.

1. Il primo motivo non è puntuale.

In materia d'inquinamento atmosferico, il prelievo dei campioni, caratterizzato dalla discrezionalità tecnica nella scelta del metodo, ha natura amministrativa ed è regolato dall'art. 223 disp. att. c.p.p.

Infatti, l'ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo e il campionamento, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati per le attività di polizia giudiziaria atteso che l'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. c.p.p. che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni [cfr. Cassazione Sezione III, n. 15170/2003, Piropan, RV.224456.]. Il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l'unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione e può essere dato senza particolari formalità, anche oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni, essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo [Cassazione Sezione VI n. 9994/1992, 08/09/1992 – 17/10/1992, Rinaldi, RV. 192524].

Soltanto se le operazioni di prelievo siano state eseguite su disposizione del magistrato o se sia stato individuato un soggetto determinato, indiziabile di reati, trovano applicazione le garanzie difensive previste dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. [Cassazione, Sezione III, n. 23369/2002, Scarpa, RV. 221627 relativo alla tutela delle acque dall'inquinamento,: **"In tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività amministrativa disciplinato dall'art. 223 norme d'att. c.p.p. e quello inerente ad attività di polizia giudiziaria nell'ambito di un'indagine preliminare, per il quale è applicabile l'art. 220 norme d'att. c.p.p. e, quindi, operano le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, anche laddove emergano indizi di reato nel corso di un'attività amministrativa che in tal caso non può definirsi extra-processum"**].

Nella specie risulta che il prelievo dei reflui industriali è stato eseguito d'iniziativa dall'ARPAT, sicché deve escludersi che inerisca ad attività svolte dalla polizia giudiziaria nell'ambito di un'indagine preliminare.

2. Nel resto, il ricorso è inammissibile perché enuncia motivi manifestamente infondati, essendo state sollevate doglianze articolate in fatto sui risultati delle analisi [che sono stati genericamente contestati, adducendo il mancato esame dell'analista, senza contrapporre un accertamento tecnico alternativo], nonché sull'affermazione di responsabilità [stante che l'accertamento della condotta colposa dell'imputato, alla stregua della mancata manutenzione dell'impianto d'abbattimento, desumibile dalle dichiarazioni del teste addotto è congruamente motivato].

L'inammissibilità del ricorso, che preclude l'operatività di cause sopravvenute di estinzione del reato [Cassazione SU n. 32/2000, De Luca], comporta condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente in €. 1.000.

P.Q.M

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €. 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 21.05.2008.

Depositata il 4 luglio 2008

Il Presidente

Il Cons. Estensore